

Illecito sportivo: stabilite modalità procedurali e abbreviazione dei termini

Con una delibera firmata oggi il Commissario Straordinario prof. Guido Rossi ha stabilito modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo da celebrarsi in prima istanza innanzi alla Commissione di Appello Federale e in seconda istanza innanzi alla Corte Federale, ai sensi dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva.

Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione di Appello Federale, le modalità procedurali sono quelle previste dall'art. 37 del codice di giustizia sportiva con i termini così abbreviati:

- Il termine di 5 giorni previsto dall'art. 37 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva viene ridotto a 3 giorni;
- Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 37 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.

Per i procedimenti di ultima istanza, presso la Corte Federale, avranno validità i seguenti termini e le seguenti disposizioni procedurali:

a) le decisioni della Commissione d'Appello Federale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sul Comunicato Ufficiale;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte Federale con il deposito diretto dei motivi di gravame, accompagnati dalla relativa tassa, se dovuta;

c) in caso di richiesta di copia degli atti, la stessa andrà depositata presso la Segreteria della Corte Federale entro il giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni sul Comunicato Ufficiale e la Segreteria della Corte Federale provvederà a porre gli atti a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte Federale nel giorno indicato dalla segreteria della stessa Corte. Dal giorno della consegna decorrerà il termine indicato sub a) per il deposito diretto dei motivi di gravame, accompagnati dalla relativa tassa, se dovuta;

d) laddove al procedimento siano comunque interessate delle controparti:

1) se non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione;

- entro il termine di due giorni dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte Federale con il mezzo più idoneo

2) se venga fatta richiesta di copia degli atti:

- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte Federale le relative ricevute;

- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte Federale;
- le parti appellanti, entro il terzo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro i due giorni successivi al ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte Federale.

Ai fini dei procedimenti regolati dalle presenti disposizioni, il termine che scade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Roma 16/06/2006
da www.figc.it